VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

DEL DISTRETTO DI TRADATE

Il giorno 11.09.2019 alle ore 18.30 presso il Comune di Gornate Olona si è riunita l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci dei Comuni del Distretto di Tradate per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione piano dei servizi abitativi e bando
2. Approvazione criteri di riparto del fondo sociale regionale
3. Approvazione criteri bando per l'emergenza abitativa
4. Decisioni in merito alla nomina del presidente dell'assemblea dei sindaci e del tavolo assessori
5. Varie ed eventuali

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni di:

COMUNE	**NOMINATIVO**	**CARICA ISTITUZIONALE**
CASTELSEPRIO	MARTELOZZO SILVANO	SINDACO
CASTIGLIONE OLONA	FRIGERI GIANCARLO	SINDACO
GORNATE OLONA	PAOLINO FEDRE	SINDACO
LONATE CEPPINO	DALLA POZZA CLARA	ASSESSORE
TRADATE	BASCIALLA GIUSEPPE	SINDACO
VEDANO OLONA	CITTERIO CRISTIANO	SINDACO
VENEGONO INFERIORE	PREMAZZI MATTIA	SINDACO
VENEGONO SUPERIORE	AMBROGIO CRESPI	SINDACO

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: Accordino Franco di Tradate, Carbone Martina di Castelseprio, Luisa Limido di Venegono Superiore, Ghiraldi Carmen di Vedano Olona, Valle Zaninoni Caterina di Castiglione Olona, e la dott.ssa Mariella Luciani, responsabile dell'ufficio di piano

Alle ore 18.45 il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Fedre Paolino apre la seduta, con la trattazione dei seguenti punti:

1. **Approvazione piano dei servizi abitativi e bando**

La Regione Lombardia con l'approvazione del regolamento sui servizi abitativi (regolamento regionale n.4 del 04.08.2017) ha stabilito le regole per la programmazione dell'offerta abitativa a canone sociale e della gestione degli alloggi.

L'ufficio di piano ha costruito il piano dei servizi abitativi dell'ambito distrettuale attraverso una ricognizione effettuata tramite la Piattaforma Informatica Regionale – che costituisce lo strumento per la gestione delle procedure di assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici – in cui gli enti proprietari (Comuni e ALER) hanno comunicato i propri dati di competenza sulle unità abitative presenti sul loro territorio e di loro proprietà, oltre che il numero di alloggi assegnabili nel corso del 2019.
Contemporaneamente è stato costruito il bando per l'assegnazione degli alloggi attualmente liberi.

L'Assemblea dei sindaci approva:

- Il piano dei servizi abitativi dell'ambito distrettuale di Tradate, allegato n.1 al presente verbale
- Il bando per l'assegnazione degli alloggi SAP che sarà aperto dal 01.10.2019 al 06.12.2019, allegato n.2 al presente verbale

2. **Approvazione criteri di riparto del fondo sociale regionale**

La D.G.R. n. XI/1978 del 22/07/2019, avente ad oggetto "DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE 2019" attribuisce all'ambito distrettuale di Tradate il compito di definire i criteri per l'utilizzo del fondo sociale regionale a livello di ambito e di procedere alla raccolta delle domande e all'attribuzione della quota spettante a ciascun servizio.
Le risorse del Fondo Sociale Regionale dell'ambito distrettuale di Tradate sono finalizzate al cofinanziamento dei servizi e degli interventi sociali afferenti alle aree Minori e Famiglie ed Anziani. I servizi rivolti alle persone disabili, presenti nel territorio, sono invece finanziati direttamente dai Comuni con il pagamento delle rette di frequenza
La regione ha attribuito all'ambito distrettuale l'importo di € 274.358,93

L'Assemblea dei sindaci approva:

- I criteri per il riparto del fondo sociale regionale agli enti gestori dei servizi sociali che ne faranno richiesta e che sono in possesso dei requisiti per poter ottenere tale finanziamento, come da allegato n.3 al presente verbale
- che sia il tavolo degli assessori ai servizi sociali ad approvare il riparto del fondo sociale regionale che l'ufficio di piano realizzerà in base ai criteri precedentemente approvati

3. **Approvazione criteri bando per l'emergenza abitativa**

La DGR regionale n. 2065 del 31/07/19 inerente le iniziative a sostegno delle famiglie con morosità incolpevole ridotta ed iniziative a sostegno delle famiglie che hanno alloggio di proprietà "all'asta", a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate del mutuo, ha fornito all'ambito distrettuale le indicazioni per l'attivazione degli interventi di sostegno alle famiglie.
La quota destinata da Regione Lombardia all'ambito distrettuale è di € 30.739,00

L'Assemblea dei sindaci approva:

- L'attivazione delle seguenti misure:
  - MISURA 1: reperire nuovi alloggi da destinare alle emergenze abitative
  - MISURA 2: sostenere le famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1 c. 6
  - MISURA 3: sostenere temporaneamente nuclei familiari che hanno l'alloggio di proprietà "all'asta", a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate del mutuo.
  - MISURA 4: sostenere nuclei familiari di pensionati anziani

- Di destinare € 26.000,00 per l'attivazione della misura n.1
- Di approvare il bando contenente i criteri per l'erogazione delle misure come da allegato n.4 al presente verbale

4. Decisioni in merito alla nomina del presidente dell'assemblea dei sindaci e del tavolo assessori

Le procedure per il funzionamento degli organi di indirizzo e gestione del piano di zona, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 04.12.2015, prevede all'art. 3 che il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dura in carica un anno e che ad ogni nuova elezione verrà scelto un sindaco tra coloro che non hanno ancora ricoperto tale carica nel corso della triennalità del piano di zona in svolgimento.

L'Assemblea dei sindaci decide:

- Di rimandare alla prossima assemblea dei sindaci qualsiasi decisione in merito alle elezioni del nuovo presidente dell'Assemblea dei Sindaci

Alle ore 20.30 l'Assemblea viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Assemblea
Fedre Paolino

PIANO ANNUALE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI E SOCIALI 2019
AMBITO TERRITORIALE DI TRADATE
Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate,
Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore

1. Iter procedurale

L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Tradate con seduta del 3 aprile 2019 ha nominato il Comune di Tradate quale Comune Capofila per la predisposizione del Piano Annuale e del Piano Triennale dell'offerta abitativa pubblica e sociale.
Al fine di predisporre il Piano Annuale per l'anno 2019, è stata effettuata la ricognizione a partire dall'apertura della finestra temporale sulla Piattaforma Informatica Regionale – che costituisce lo strumento per la gestione delle procedure di assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici - entro la quale gli enti proprietari (Comuni e ALER) dell'ambito territoriale di Tradate hanno comunicato i propri dati di competenza sulle unità abitative presenti sul loro territorio e di loro proprietà, oltre che il numero di alloggi assegnabili nel corso del 2019.

La finestra temporale è stata aperta dal 10/7/2019 al 19/04/2019. Entro tale scadenza gli Enti proprietari hanno iniziato a comunicare formalmente i documenti di ricognizione dell'offerta abitativa.

Ai Comuni è stato richiesto, inoltre, di provvedere all'aggiornamento del patrimonio abitativo complessivo attraverso la "scheda certifica dati" all'interno dell'Anagrafe Regionale del Patrimonio, al fine di poter avviare le operazioni di ricognizione sopra descritte.

2. Contenuti del Piano Annuale 2019

Nel presente paragrafo vengono descritte le informazioni e i dati di dettaglio del Piano Annuale 2019, in ottemperanza all'art. 4 comma 3 regolamento regionale 4/2017 "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici" e del Comunicato Regionale del 02/04/2019 n. 45 "indicazioni operative in ordine alla programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale a seguito dell'approvazione del regolamento regionale n. 3/2019".
I dati contenuti nei paragrafi successivi sono stati elaborati a partire dalle comunicazioni dell'offerta abitativa effettuate da parte degli enti proprietari, sintetizzate nell'Allegato 1 al presente documento, in riferimento alle specifiche tecniche definite dal Comunicato Regionale n. 45, punto 3.

a) La consistenza aggiornata del patrimonio abitativo pubblico e sociale

Il patrimonio pubblico complessivo dell'ambito di Tradate corrisponde a **581** unità immobiliari di proprietà Aler e di proprietà degli 8 Comuni afferenti all'ambito territoriale di Tradate.
L'Aler competente sul territorio dell'Ambito territoriale di Tradate è l'Unità Organizzativa Gestionale (U.O.G.) di **Varese – Como – Monza e Brianza – Busto Arsizio** (denominata "Aler" nel presente documento) e dispone di un patrimonio abitativo su 7 Comuni dell'Ambito per un totale di **306 unità immobiliari**. Il totale delle unità di proprietà comunale è pari a **275 unità immobili**.

L'unico Comune del Distretto a non avere sul proprio territorio né abitazioni di propria proprietà, né abitazioni di proprietà ALER risulta essere Lonate Ceppino.

Tutti i Comuni hanno dato in gestione il proprio patrimonio ad Aler. Si tratta in tutti i casi di una gestione completa del patrimonio, ossia che include sia le attività di property facility sia le attività amministrative quali emissione bollettini, gestione utenza, recupero della morosità, etc, ad esclusione delle manutenzioni straordinarie degli alloggi che sono a carico dell'ente proprietario.
I Comuni di Tradate e Vedano Olona hanno alcune abitazioni di diretta gestione comunale. Nello specifico si tratta di n. 33 alloggi per Tradate e di n° 10 alloggi per Vedano Olona.

Il 95,40% del patrimonio abitativo dell'Ambito di Tradate rientra nella categoria dei Servizi Abitativi Pubblici, mentre il restante 4,60% rientra nei Servizi Abitativi Sociali (6 abitazioni presenti nel territorio di Vedano Olona di proprietà del Comune e 22 abitazioni presenti nel territorio di Venegono Superiore, di proprietà di ALER).

Nella tabella seguente vengono elencate le unità abitative distribuite all'interno dell'Ambito per ente proprietario e per destinazione d'uso delle unità immobiliari.

Ragione Sociale Ente Proprietario	N. alloggi Servizi Abitativi Sociali (SAS)	N. alloggi Servizi Abitativi Pubblici (SAP)	N. alloggi Altro Uso Residenziale	N. alloggi complessivi
ALERVARESE-COMO-MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO	22	284	0	306
COMUNE DI CASTELSEPRIO	0	12	0	12
COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	0	12	0	12
COMUNE DI GORNATE OLONA	0	14	0	14
COMUNE DI LONATE CEPPINO	0	0	0	0
COMUNE DI TRADATE	0	88	0	88
COMUNE DI VEDANO OLONA	6	94	0	100
COMUNE DI VENEGONO INFERIORE	0	32	0	32
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	0	17	0	17
Totale complessivo	**28**	**553**	**0**	**581**

b) Le unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (SAP) in carenza manutentiva assegnabili nello stato di fatto nel corso dell'anno

In riferimento a quanto dichiarato dalla ricognizione sulla Piattaforma Casa di Regione Lombardia, non risultano esserci alloggi in carenza manutentiva assegnabili nello stato di fatto nel corso dell'anno in nessuno degli 8 Comuni del Distretto di Tradate.

c) Le unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici oggetto di piani e programmi già formalizzati di ristrutturazione, recupero, riqualificazione

In riferimento a quanto dichiarato dalla ricognizione sulla Piattaforma Casa di Regione Lombardia, non risultano esserci alloggi in carenza manutentiva assegnabili nello stato di fatto nel corso dell'anno in nessuno degli 8 Comuni del Distretto di Tradate.

d) Il numero delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (SAP) oggetto di piani e programmi già formalizzati di nuova edificazione

In riferimento a quanto dichiarato dalla ricognizione sulla Piattaforma Casa di Regione Lombardia, non risultano esserci alloggi in carenza manutentiva assegnabili nello stato di fatto nel corso dell'anno in nessuno degli 8 Comuni del Distretto di Tradate.

e) Il numero delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (SAP):

Le unità immobiliari già libere, che gli enti proprietari hanno rilevato attraverso il modulo dell'Anagrafe regionale del patrimonio abitativo e che rientrano dunque nello stato "libero", inserite nel presente Piano sono in totale 9, così come definite all'interno dell'allegato 1.
Le unità immobiliari che si prevede che si libereranno nel corso dell'anno per effetto del normale avvicendamento dei nuclei familiari (turn over) sono invece in totale 16.

f) Le unità abitative conferite da soggetti privati e destinate a servizi abitativi pubblici, ai sensi dell'art. 23 c. 2 della Lr n.16/2016.

Il numero complessivo delle unità abitative conferite da soggetti privati e destinate a servizi abitativi pubblici, ai sensi dell'art. 23 c. 2 della Lr n. 16/2016 è pari a n° 2 alloggi di Tradate

g) Il numero complessivo delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (SAP) che prevedibilmente saranno assegnabili nell'anno, come totale del numero delle unità abitative di cui alle precedenti lettere da b) adf).

Il numero complessivo delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici che prevedibilmente saranno assegnabili nell'anno 2019 (a seguito del primo avviso pubblico ai sensi del r.r. 4/2017 e r.r. 3/2019) è pari a 27 abitazioni, calcolato sul numero storico di assegnazioni.

h) Soglia percentuale eccedente il 20%per l'assegnazione ai nuclei familiari in condizione di indigenza

In considerazione della carenza di alloggi disponibili da assegnare nell'anno e all'interno del territorio dell'Ambito non viene aumentata la soglia percentuale del 20% di alloggi da assegnare a nuclei in condizione di indigenza. Ogni Comune ha di conseguenza inserito nella Piattaforma Informativa una percentuale di aumento pari a 0,00.

i) L'eventuale altra categoria di particolare rilevanza sociale e la quota percentuale fino al 10% delle unità disponibili nel corso dell'anno da destinare ai nuclei familiari appartenenti alle "Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"

Trattandosi della prima applicazione del Regolamento Regionale 4/2017 per l'Ambito di Tradate, l'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 02.04.2019 ha concordato di non definire alcuna categoria di particolare rilevanza sociale aggiuntiva a quelle definite nel suddetto regolamento.
Per quanto concerne la quota percentuale da dedicare alle unità abitative disponibili per le Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in relazione al fatto che l'ambito dispone di un numero ridotto di unità abitative assegnabili nell'anno, per questa prima stesura del Piano Annuale ogni comune ha inserito nella "Scheda Comunicazione Annuale" una percentuale pari a 0 per tutti i Comuni dell'Ambito.
Il Comune di Tradate che ha già a destinato n° 3 unità abitative per le forze dell'Ordine.

j) Le unità abitative da destinarsi ai servizi abitativi transitori

L'assegnazione di tali unità abitative può avvenire solo a seguito del provvedimento della Giunta Regionale, ai sensi art 23 comma 13 della, LR n. 16/2016. I comuni, nelle more dell'approvazione del citato provvedimento, in riferimento alla Comunicato Regionale del 02/04/2019 n. 45, sono stati esentati dall'indicare tale contingente di unità abitative.

k) Il numero delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (SAP) assegnate nel corso dell'anno precedente (2018)

Il totale delle unità immobiliari assegnate dagli enti proprietari nel corso dell'anno 2018, nello specifico dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre, sono complessivamente 27 distribuite sull'Ambito territoriale di riferimento di cui n.22 assegnate nel Comune di Tradate

l) Individuazione delle misure che si intendono promuovere per sostenere l'accesso ed il mantenimento dell'abitazione principale finanziate ai sensi dell'articolo 45 comma 8 della l.r. 16/2016, come previsto dalle disposizioni del Titolo V della Lr n. 16/2016 – interventi gestiti dall'ufficio di piano

Le misure promosse nel corso dell'anno 2018 e dell'anno 2019 per sostenere l'accesso e il mantenimento dell'abitazione principale riguardano la gestione del fondo regionale per l'emergenza abitativa che è stato destinato alle seguenti azioni:

a) Morosità incolpevole volta ad alleviare il disagio delle famiglie che si trovano in situazione di morosità incolpevole iniziale nel pagamento del canone di locazione, soprattutto a causa della crescente precarietà del lavoro o di precarie condizioni economiche derivanti da episodi imprevisti (Misura 2);
b) Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa volta a sostenere temporaneamente nuclei familiari che sono proprietari di alloggio "all'asta", a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo, e / o spese condominiali, per nuove soluzioni abitative in locazione (Misura 3);
c) Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa volta a sostenere nuclei familiari per il mantenimento dell'alloggio in locazione, il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro (Misura 4);

L'Ufficio di Piano annualmente apre il bando per "Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione" con riferimento alla DGR regionale n. 6465 del 10/04/2017. Con l'anno 2018 il bando è stato riaperto con riferimento alla deliberazione XI/606 del 01/10/2018, dal 27/10/2018 aggiungendo alle misure sopra esposte la misura 4.
Le domande presentate e accolte in totale sono state in totale 25 .
Le risorse assegnate all'Ambito da parte di Regione Lombardia sono pari a € 58.362,00 per gli anni 2017 e 2018, mentre sono in fase di approvazione da parte dell'assemblea dei Sindaci le modalità di utilizzo per quelle assegnate per l'anno 2019 pari ad ulteriori € 30.379,00

m) Individuazione delle misure che si intendono promuovere per sostenere l'accesso ed il mantenimento dell'abitazione principale finanziate ai sensi dell'articolo 45 comma 8 della l.r. 16/2016, come previsto dalle disposizioni del Titolo V della Lr n. 16/2016 – interventi gestiti dai singoli comuni

Sono presenti anche delle misure che sono state attivate dai singoli Comuni, finanziate o con fondi regionali specifici o con fondi appositamente destinati nel bilancio comunale:

A. <u>Contributo regionale di solidarietà</u> rivolto ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici (SAP) in situazione di vulnerabilità economica e in difficoltà nel sostenere i costi della locazione sociale. All'interno del distretto tutti i comuni hanno attivato tale contributo, tranne il Comune di Lonate Ceppino, in quanto non sono presenti abitazioni all'interno del suo territorio.

B. <u>Fondo per la morosità incolpevole – mediazione dello stato</u> destinata ai comuni ad elevata tensione abitativa (CM 30/03/2016 DGR 3789/2015, DGR 5644/2016, DGR 7464/2017 e DGR 602/2018). Questa misura è stata attivata dal solo Comune di Tradate in quanto unico Comune ad alta tensione abitativa del Distretto. L'obiettivo della misura è un sostegno alla locazione per persone con un provvedimento di sfratto. Il contributo nazionale massimo di € 12.000,00 e può prevedere interventi finalizzati a ristorare la proprietà per permettere il differimento del rilascio dell'immobile, il versamento della

cauzione per un nuovo contratto d'affitto e può garantire il versamento delle mensilità in nuova abitazione.

Nel 2018 sono stati in totale 8 nuclei a beneficiare della misura.

C. Mediazione abitativa comunale. Questa misura è stata attivata dal Comune di Tradate con deliberazione di giunta n. 159/2013. Questo progetto è stato attivato per evitare lo sfratto o la sua esecuzione quando vi è la prospettiva di un'altra soluzione abitativa e garantire in tal modo all'inquilino il tempo necessario per effettuare il trasferimento. La misura può essere attivata una sola volta ed ha una durata di sei mesi, eventualmente prorogabile una volta: prevede l'erogazione di un contributo massimo di € 2400,00 a parziale ristoro della locazione e come concordato nell'accordo con la proprietà e l'inquilino.

D. Progetto ABC- Abitare una Casa: questo progetto è stato attivato sul territorio del Comune di Vedano Olona nel corso dell'anno 2017 con l'obiettivo di valutare la possibilità di mettere in atto meccanismi finalizzati a creare, in aggiunta al patrimonio pubblico attualmente disponibile, soluzioni utili a soddisfare il fabbisogno abitativo di quella fascia di popolazione, che non possiede i requisiti per beneficiare del canone sociale ma che non dispone della capacità economica per entrare o per rimanere nel mercato libero.

   A tal proposito il Comune di Vedano Olona ha un bando comunale dal 22 novembre 2018 al 22 dicembre 2018 per interventi rivolti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'abitazione in locazione a cui hanno partecipato n° 2 famiglie.

E. Alloggio per ospitalità temporanea di adulti soli con minori a carico: il Comune di Tradate ha ottenuto un finanziamento da regione Lombardia per la realizzazione di un appartamento di coabitazioni rivolto all'accoglienza di persone adulte in condizioni di svantaggio con minori a proprio carico. Sono state accolti due nuclei familiari.

In conclusione, in relazione ai bisogni rilevati da parte dell'Ufficio di Piano, è necessario ragionare su politiche che incentivino la locazione a prezzi calmierati, in quanto le misure regionali a sostegno dei nuclei in situazioni di morosità incolpevole ridotta non sono sufficienti ad alleviare le stesse situazioni di disagio abitativo, tema che verrà affrontato in vista della programmazione triennale dell'offerta abitativa a livello di Ambito.

ALLOGGI DISPONIBILI PER ASSEGNAZIONI

COMUNE DI CASTELSEPRIO:

- N° 1 alloggio situato in via N. Sauro, n. 24
- N° 1 alloggio situato in via N. Sauro, n. 24
- N° 1 alloggio situato in via N. Sauro, n. 24

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE:

- N° 1 alloggio situato in via Molina, n. 4

COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE:

- N° 1 alloggio situato in Piazza S. Maria, n. 1
- N° 1 alloggio situato in Piazza S. Maria, n. 1

ALER VARESE
- N° 1 alloggio situato in via Virgilio, n. 12 a Venegono Inferiore
- N° 1 alloggio situato in via S. Rocco, n. 23 a Venegono Superiore
- N° 1 alloggio situato in via Gramsci, n. 1 a Castiglione Olona

ALLOGGI IN CARENZA MANUTENTIVA

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE:
- N° 1 alloggio situato in via Molina, n. 4

COMUNE DI TRADATE
- N° 2 alloggi situati in via Crocefisso n.11

REGIONE LOMBARDIA
(Regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i)

Ambito territoriale di Tradate

AVVISO PUBBLICO

per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici disponibili nell'ambito territoriale localizzate nei comuni di*:*
Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL'AVVISO

Da martedì 1 ottobre 2019 dalle ore 10:00
a venerdì 6 dicembre 2019 alle ore 12:00

1. *Indizione dell'avviso pubblico*

1.1 *Ai sensi dell'articolo 8, comma 5 e articolo 27 del regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e ss.mm.ii. è indetto l'avviso pubblico per l'assegnazione delle unità abitative disponibili destinate ai servizi abitativi pubblici.*

1.2 *Le unità abitative di cui al presente avviso pubblico si distinguono in:*

a) nr. **10** unità abitative immediatamente assegnabili;
b) nr. **0** unità abitative che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del seguente avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione;
c) nr. **1** unità abitative nello stato di fatto non immediatamente assegnabili per carenze di manutenzione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i

Il dettaglio degli alloggi di cui ai punti a), b) e c) è inserito all'interno dell'allegato 1 al presente bando.

1.3 Le unità abitative di cui al presente avviso sono pubblicate nella piattaforma informatica regionale con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei seguenti elementi:

a. ente proprietario;
b. zona o frazione o municipio
c. superficie utile residenziale;
c. numero dei vani;
d. piano;
e. presenza di ascensore;
f. presenza di barriere architettoniche;
g. tipologia di riscaldamento;
h. stima delle spese per i servizi (variabile in relazione al numero di componenti)
j. numero di domande presentate.

1.4 Per le unità abitative di cui al punto 1.2 lettera c) sono inoltre indicate:

a) L'elenco degli interventi e i costi stimati per la loro realizzazione;
b) Le condizioni e i tempi entro i quali devono essere eseguiti i lavori prima della stipula del contratto di locazione;
c) Le modalità di verifica degli interventi da parte degli enti proprietari;
d) Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
e) Il numero di mensilità di scomputo dal canone di locazione delle spese sostenute dall'assegnatario, nel rispetto del limite massimo di 8.000 euro iva inclusa, da scomputare dai canoni di locazione per un periodo massimo pari a 36 mensilità;

I cittadini interessati a partecipare all'avviso possono prendere visione dell'avviso pubblico sui siti istituzionali degli enti proprietari e gestori e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2 Presentazione della domanda

2.1 La domanda può essere presentata per un'unità abitativa adeguata localizzata nel comune di residenza del richiedente o anche nel comune in cui il richiedente presta attività lavorativa, secondo quanto indicato all'articolo 9 comma 2 del regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel comune di residenza e nel comune di svolgimento dell'attività lavorativa, la domanda può essere presentata per un'unità abitativa adeguata localizzata in un altro comune appartenente allo stesso piano di zona del comune di residenza o del comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente.

2.2 I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono presentare domanda per gli alloggi localizzati nel Comune di residenza, secondo quanto indicato nell'articolo 9 comma 2bis del regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i. Se nel comune di residenza non vi sono unità abitative, o se presenti, queste non sono adeguate alle caratteristiche e alla composizione del nucleo familiare, il nucleo familiare in condizione di indigenza può presentare domanda nel comune di svolgimento dell'attività lavorativa o in un terzo comune a scelta nell'ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti.

2.3 E' da considerarsi adeguata l'unità abitativa con una superficie utile residenziale in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare come nella tabella di seguitoriporta

	superficie utile residenziale	
Numero componenti	Valori minimi (mq)	Valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine e altre aree accessori simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.

2.4 Nella domanda possono essere indicate sino ad un massimo di cinque unità abitative, anche appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del nucleo familiare del richiedente. In caso di indicazione di due o più unità abitative, deve essere indicato anche il relativo ordine di preferenza. In sede di assegnazione, ai fini dell'integrazione sociale di cui all'articolo 23, comma 6 della l.r 16/2016, spetta comunque a ciascun proprietario la valutazione dell'unità abitativa da assegnare.

2.5 La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica utilizzando la piattaforma

informatica regionale raggiungibile al link di seguito indicato: **https://www.serviziabitativi.servizirl.it.**

2.6 Per accedere al modulo di presentazione della domanda, predisposto ed informatizzato nella piattaforma informatica regionale, è necessario che il richiedente abbia provveduto alla registrazione, nella predetta piattaforma informatica regionale, dei dati anagrafici propri e dei componenti il relativo nucleo familiare, secondo le modalità ivi previste.

2.7 Terminata la procedura di registrazione, il richiedente prende visione, attraverso la piattaforma informatica regionale, delle unità abitative disponibili adeguate alle caratteristiche del proprio nucleo familiare, ai sensi di quanto previsto al punto 2.3

2.8 A conclusione dell'inserimento della domanda, la piattaforma informatica regionale attribuisce un protocollo elettronico e rilascia al richiedente copia della domanda, con l'indicazione del punteggio conseguito (ISBAR Indicatore della situazione di bisogno abitativo regionale) e degli elementi che hanno concorso alla sua determinazione, nonché della categoria sociale di appartenenza e dall'eventuale condizione di indigenza. Il protocollo elettronico fa fede della data e dell'ora dell'avvenuta trasmissione

2.9 Il richiedente per l'assistenza nella compilazione e nella trasmissione della domanda, può avvalersi del supporto di Regione Lombardia chiamando il numero verde **800.131.151 (selezionare 1 – 4- 1);**

2.10 Ai sensi dell'art. 9 – comma 8 – del Regolamento Regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i, il richiedente è supportato nella presentazione della domanda, **ferma restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese**, anche da un apposito servizio fornito dai comuni del Piano di Zona di Tradate e da Aler Varese, così come meglio dettagliato da prospetto allegato (Allegato 2), in cui sono descritte le modalità e gli orari di accesso. Il servizio di supporto è costituito da postazioni telematiche e da personale dedicato che informa ed assiste il richiedente nella compilazione e nella trasmissione informatica della domanda.

3 Autocertificazione e documentazione da presentare

3.1 Il nucleo familiare richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti al punto 5 dell'avviso e delle condizioni di disagio di cui ai successivi articoli 10, 11, 12, 13, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini della presentazione della domanda sono inserite nel modulo online di partecipazione all'avviso della piattaforma informatica regionale di cui al precedente punto 2.6

3.2 In sede di verifica dei requisiti, i certificati comprovanti le condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000, nonché quelli relativi alle condizioni di antigienicità di un alloggio, vanno esibiti in originale.

3.3 In sede di verifica dei requisiti di accesso, i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere e presentare la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza. Tale certificazione ha validità sei mesi dalla data del rilascio.

3.4 In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante è punito e decade dagli eventuali benefici ottenuti ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, con l'avvertenza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

4 Definizione di nucleo familiare

4.1 La domanda di partecipazione è presentata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al punto 5 del presente avviso per intero nucleo familiare, anch'esso in possesso dei requisiti, come indicato dall'articolo 5.2

4.2 Il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è quello costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:

a) coniugi non legalmente separati;
b) soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni

civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

c) conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
d) figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati, destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;
e) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

4.3 Ai soli fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

4.4 Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della domanda di assegnazione. Resta fermo il rispetto del requisito temporale di cui alla lettera e) del punto 4.2.

4.5 Agli avvisi pubblici sono ammessi a partecipare anche i nuclei familiari di nuova formazione. In tal caso, il nucleo familiare di nuova formazione deve essersi già costituito con atto di matrimonio o unione civile da non più di due anni o deve costituirsi, con le stesse modalità, prima della consegna dell'unità abitativa.

4.6 I termini di cui alle lettere c) ed e) del punto 4.2 non si applicano nei casi di soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66 per cento, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi a esito infausto.

5 Requisiti per la presentazione della domanda

5.1 Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti e condizioni indicati nei punti che seguono:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda;
c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:
   - per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;
   - per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]).

Prospetto esemplificativo:

Numero componenti solo maggiorenni	Valore PSE	Soglia patrimoniale (valore in euro)
1 persona	1	22,000,00
2 persone	1,57	23,850,00

3 persone	2,04	26,200,00
4 persone	2,46	28,300,00
5 persone	2,85	30.250,00
6 persone	3,2	32.000,00

Nel caso di nuclei familiari di nuova formazione non ancora costituitisi, di cui all'articolo 6, comma 4 del Regolamento Regionale, è necessario che siano indicati gli ISEE, in corso di validità, delle famiglie di provenienza di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione, nel rispetto di quanto previsto alla lettera c) del comma 5.1 punti 1) e 2). Ai fini della valutazione del disagio economico è considerato l'ISEE con il valore minore.

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella:

Superficie utile in mq *	Componenti nucleo familiare
45	1-2
60	3-4
75	5-6
95	7 o più
(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell'alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria	

e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali per cui, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;

f) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;

g) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni; trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;

h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;

i) assenza di precedente assegnazione, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

j) possesso dell'attestazione dei servizi sociali di cui all'articolo 13 del regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i, unicamente per i nuclei familiari in condizioni di indigenza.

5.2 I requisiti di cui al comma 5.1 devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i), del medesimo comma, anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito in ordine al limite ISEE per la permanenza e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.

5.3 Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della l.r. 16/2016, ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera d), del

comma 5.1, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

6 Nuclei familiari in condizioni di indigenza

6.1 I nuclei familiari in condizioni di indigenza, di cui all'articolo 13 del regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i, sono quelli che presentano una condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE e per i quali i servizi sociali del comune di residenza, a seguito di valutazione delle condizioni personali, familiari e lavorative, attestano che l'insieme delle predette condizioni sono tali da non consentire di soddisfare autonomamente i bisogni primari del nucleo stesso.

6.2 L'attestazione delle condizioni di indigenza costituisce presa in carico ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della l.r. 16/2016 ed è condizione necessaria per presentare la domanda di assegnazione. L'attestazione si ottiene presentando apposita domanda al Servizio Sociale del Comune di residenza il quale la rilascerà entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno e la sua validità coincide con la validità temporale della dichiarazione ISEE

6.3 Le assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizioni di indigenza sono disposte nella misura del venti per cento delle unità abitative disponibili nell'anno solare. Cosi come previsto dall'art.15 comma 1 del Regolamento Regionale 4/2017 l'assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall'ente proprietario a partire dalla domanda in graduatoria con il punteggio dell'indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l'unità abitativa.

6.4 Nel caso di assegnazione dell'unità abitativa, i servizi sociali comunali definiscono insieme al nucleo familiare assegnatario un progetto individuale finalizzato al recupero dell'autonomia economica e sociale, che preveda un percorso di supporto ed accompagnamento del nucleo indigente per il periodo di erogazione del contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 2 della l.r.16/2016 e comunque fino a quando il nucleo familiare non abbia acquisito sufficiente autonomia economica e sociale.

7 Subentro nella domanda

7.1 Se dopo la presentazione della domanda di assegnazione si verifica il decesso del richiedente, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella medesima domanda, secondo il seguente ordine:

a) coniuge; parte di unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 76/2016; convivente di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente convivente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
b) figli maggiorenni anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente;
c) parenti fino al terzo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
d) affini fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

8 Categorie diversificate per l'integrazione sociale

8.1 Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016 ed al fine di assicurare l'integrazione sociale nell'assegnazione delle unità abitative, sono previste le seguenti categorie diversificate di nuclei familiari:

a) Anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro ai sensi delle lettere a), b), c), del punto 4, delle condizioni familiari di cui all'Allegato 1, o quando uno dei due componenti abbia comunque un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico;
b) Famiglie di nuova formazione: nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i., ovvero costituitisi entro i due anni precedenti la data di presentazione della domanda; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati;
c) Nuclei monoparentali: nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico;
d) Disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali, superiore al 66 per cento;

9 Criteri di valutazione delle domande – determinazione ISBAR

9.1 A seguito della compilazione della domanda da parte del nucleo familiare richiedente, la piattaforma informatica regionale determina, per ciascuna domanda, il punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) e individua, per il relativo nucleo familiare, l'appartenenza alla categoria diversificata per l'integrazione sociale.

9.2 La determinazione del punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche, nonché alla durata del periodo di residenza, nella regione e nel comune, dove è localizzata l'unità abitativa da assegnare, secondo quanto previsto ai punti 10,11,12 e 13 dell'avviso.

9.3 Tali specifici valori sono sommati, nel rispetto dei criteri di compatibilità tra le diverse condizioni delle situazioni di disagio, di cui ai successivi punti 10 e 11.

10 Condizioni familiari

Le condizioni di "Anziani", "Famiglie di nuova formazione" ," Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico" e "Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale" non sono tra loro compatibili.

10.1 **Anziani.** Nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a),b),c) del successivo punto 10.4, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico:

a) Un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni **punti 10**

b) Tutti con età maggiore di 65 anni **punti 9**

10.2 **Famiglie di nuova formazione .** Nuclei familiari come definiti all'articolo 6 comma 4 del regolamento regionale, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda, con le modalità riportate nel richiamato articolo; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.

a) Famiglia di nuova formazione con minori **punti 10**
b) Famiglia di nuova formazione senza minori **punti 9**

10.3 Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico.
Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

a) Persona sola con uno o più minori a carico **punti 10**
b) Persona sola **punti 9**

10.4 **Persone con disabilità.** Nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali.

a) Disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento **punti 10**
b) Disabilità al 100% o handicap grave **punti 9**
c) Disabilità dal 66% al 99% **punti 8**

11 Condizioni abitative

La condizione di "Abitazione impropria" di cui alla lettera 11.1 lettera A, non è compatibile con le altre condizioni abitative.
La condizione di "Rilascio alloggio" non è compatibile con la condizione di "coabitazione". La condizione di "Genitore separato o divorziato" non è compatibile con la condizione di "Rilascio Alloggio".

11.1 Abitazione impropria

A. **Richiedenti che dimorino**:

A1. da almeno 6 mesi in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario **punti 6**
A2. temporaneamente negli alloggi di cu all'articolo 23 comma 13 della l.r. 16/2016 **punti 6**
A3. in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche **punti 5**
A4..da almeno 1 anno presso strutture di assistenza o beneficienza legalmente riconosciute **punti 4**

B. *Richiedenti che risiedono in alloggio:*

B1. privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari, (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca) o privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas) o in alloggi per i quali sia stata accertata dall' ATS la condizione di antigienicità ineliminabile con normale interventi manutentivi **punti 3**
B2. privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), o con servizi igienici interni privi di aerazione naturale o meccanica, o in alloggi per i quali sia stata accertata dall' ATS la condizione di antigienicità eliminabile con normale interventi manutentivi **punti 2,5**

Le condizioni di cui alle lettere B1. e B2. devono sussistere da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

11.2 Rilascio alloggio

A. Nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, qualora sia stato già emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell'atto di rilascio dell'alloggio stesso **punti 3,5**

B. nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo.

punti

3,5

11.3 Genitore separato o divorziato

Coniuge legalmente separato o divorziato in condizione di disagio economico corrispondente al limite ISEE per l'accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 7 del regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, è obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà del medesimo coniuge. Il rilascio della casa coniugale in cui risiedono i figli deve essere avvenuto da non più di un anno alla data della presentazione della domanda **punti 3,5**

11.4 Barriere architettoniche/condizioni accessibilità

a) Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di uno o di più componenti affetti da handicap, di cui alla definizione del punto 10.4 delle "Condizioni familiari", che abitino in un alloggio che, per accessibilità o tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente) **punti 5**

b) Richiedenti, di cui alle definizioni del punto 10.1 (Anziani) o 10.4 (Disabili) delle "Condizioni Familiari", che abitano con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano **punti 2**

11.5 Sovraffollamento

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno un anno in:

a) Alloggio che presenta **forte sovraffollamento**, vale a dire:
- 3 o più persone in 1 vano abitabile = 17 mq
- 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 34 mq
- 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 50 mq **punti 2,5**

b) Alloggio che presenta **sovraffollamento**, vale a dire
- 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 17 mq
- 3 persone in 2 vani abitabili = 34 mq
- 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 50 mq
- 6 persone in 4 vani abitabili = 67 mq
- 7 o più persone in 5 vani abitabili = 84 mq **punti 2**

11.6 Coabitazione

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio e anagraficamente conviventi da almeno un anno con altro o più nuclei familiari

a) Nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità **punti 1**

b) Nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado **punti 0,5**

12 Condizioni economiche

12.1 Il punteggio per la condizione economica è determinato confrontando il valore di ISEE del nucleo familiare, con il limite di ISEE fissato per l'accesso, e moltiplicando il risultato per il valore massimo che è attribuito alla condizione economica

*(Limite ISEE per l'accesso – valore ISEE del nucleo familiare) / (Limite ISEE per l'accesso) * 4)*

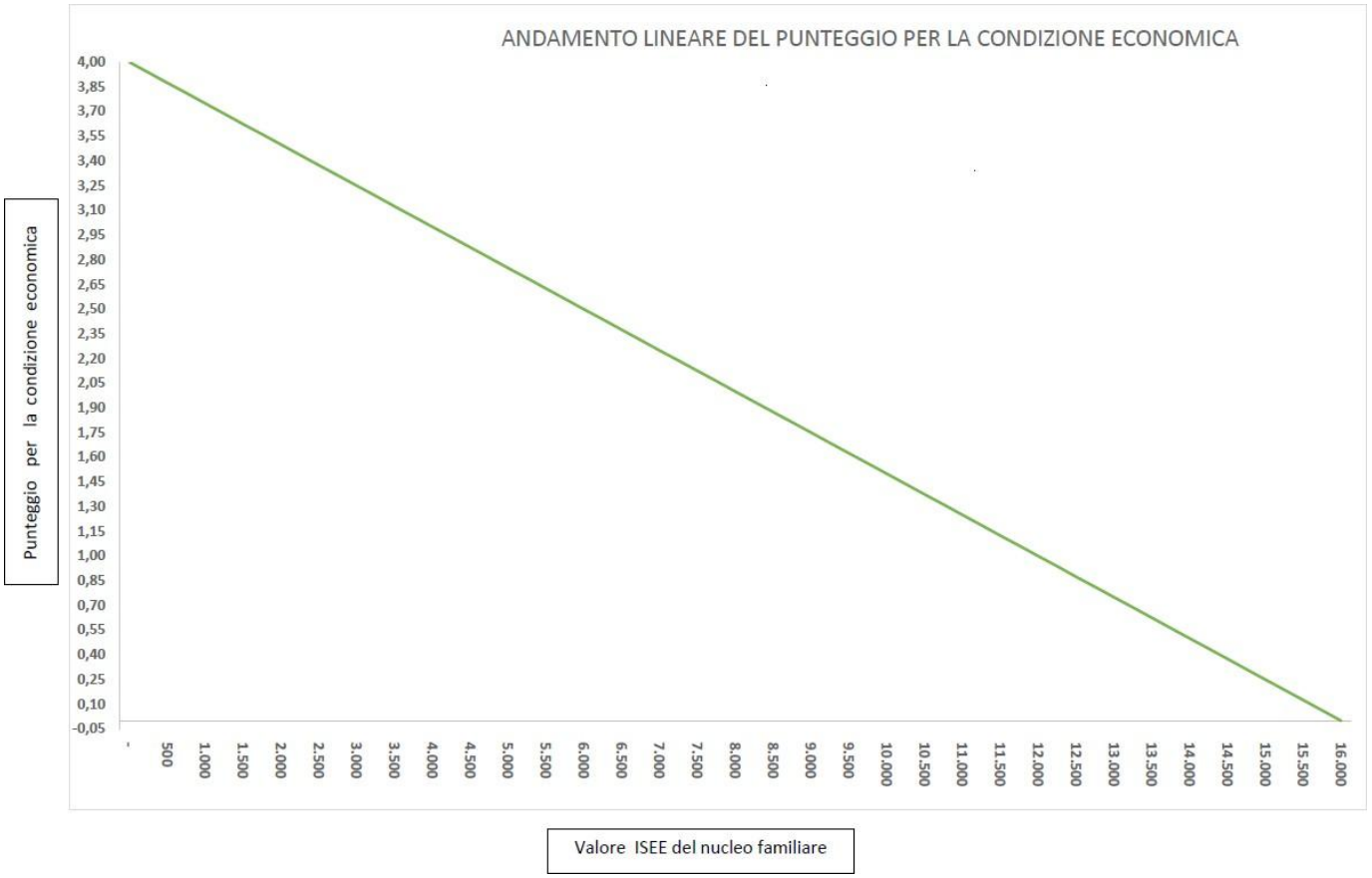

13 Periodo di Residenza

13.1 Il punteggio è riconosciuto in funzione del periodo di residenza del nucleo familiare nella regione Lombardia e nel comune dove è localizzato l'alloggio per cui si presenta domanda. I due punteggi sono cumulabili.

Periodo di residenza nella regione	Punteggio
- Almeno 5 anni	**2**
- Maggiore di 5 e fino a 10 anni	**3**
- Maggiore di 10 e fino a 15 anni	**4.5**
- Maggiore di 15 anni	**6.5**

Periodo di residenza nella comune	Punteggio
- Fino a 2 anni	**1**
- Maggiore di 2 e fino a 4 anni	**2**
- Maggiore di 4 e fino a 7 anni	**3.5**
- Maggiore di 7 e fino a 10 anni	**5.5**
- Maggiore di 10 anni	**8**

14 Formazione e pubblicazione della graduatoria

14.1 Le graduatorie, distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale sono formate ordinando le domande dei nuclei familiari, secondo il punteggio decrescente dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR).

14.2. Nel caso di domande con pari punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR), la posizione in graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio comunale dove è collocata l'unità abitativa;
b) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio regionale;
c) punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;
d) punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;
e) punteggio della condizione di disagio economico più elevato.

14.3. Nel caso in cui il nucleo familiare indichi più unità abitative, anche di proprietari differenti, localizzate nei comuni di residenza o lavoro, riferiti allo stesso ambito territoriale (Piano di Zona di cui all'art. 18 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3), presenta una sola domanda. Se le unità abitative sono localizzate in ambiti territoriali diversi il nucleo familiare presenta due domande.

14.4. Entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli enti proprietari delle unità abitative di cui al relativo avviso pubblico, ciascuno per le proprie unità abitative, tramite la piattaforma informatica regionale, formano e approvano le graduatorie provvisorie, di rispettiva competenza, distinte per territorio comunale.

14.5. In ciascuna delle graduatorie per ogni domanda è riportato il punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) e le preferenze espresse in ordine alle unità abitative disponibili, l'indicazione dell'appartenenza ai nuclei familiari in condizioni di indigenza e dell'appartenenza alle categorie diversificate per l'integrazione sociale.

14.6. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate immediatamente nella piattaforma informatica regionale, all'albo pretorio del Comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari.

14.7. Avverso le graduatorie provvisorie il richiedente può, entro 15 giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio del comune o sui siti istituzionali delle Aler, presentare all'ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile, che sia stata conseguita all'esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione.

14.8. L'ente proprietario decide sull'istanza di rettifica del punteggio mediante provvedimento espresso, entro quindici giorni dalla relativa presentazione. Decorso tale termine, in mancanza di un provvedimento espresso dell'ente proprietario, l'istanza si intende accolta e le graduatorie provvisorie diventano definitive.

14.9. In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, le graduatorie provvisorie diventano definitive decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione.

14.10 Le graduatorie definitive sono pubblicate, nei successivi cinque giorni, nella piattaforma informatica regionale, all'albo pretorio del comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari.

15 Modalità di assegnazione

15.1 L'assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall'ente proprietario a partire dalla domanda, in graduatoria, dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con il punteggio dell'indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l'unità abitativa, nel rispetto del limite di cui all'articolo 13 comma 3 del r.r. n. 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i e, successivamente, nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 12, comma 3 del r.r n. 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i.

15.2 Nel caso in cui il nucleo familiare sia posizionato su più di un'unità abitativa dello stesso ente

proprietario, la scelta dell'unità abitativa da assegnare è effettuata dall'ente proprietario al fine di garantire l'integrazione sociale di cui all'articolo 14 del r.r. n. 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i

15.3 Dopo lo scorrimento di tutte le domande in graduatoria, se residuano unità abitative non assegnate oppure si rendono disponibili unità abitative a seguito di sgombero, al fine di evitare fenomeni di abusivismo, l'ente proprietario propone l'assegnazione delle stesse ai nuclei familiari in posizione utile in graduatoria o alle Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base delle graduatorie formate dalla Prefettura, nel rispetto della percentuale stabilita dal Comune per tale categoria.

15.4 Il provvedimento di assegnazione è preceduto dalla verifica, a cura dell'ente proprietario, della sussistenza dei requisiti e delle condizioni familiari e abitative dichiarati all'atto della domanda e della loro permanenza all'atto dell'assegnazione. Se dall'attività di verifica della domanda risulta la mancanza o la perdita dei requisiti di accesso, l'ente proprietario provvede alla cancellazione del nucleo richiedente dalla graduatoria; se dalla verifica della domanda emerge la necessità di provvedere a una variazione del punteggio, l'ente proprietario provvede all'attribuzione del nuovo punteggio e alla conseguente variazione della posizione in graduatoria del nucleo richiedente.

16 Canone di locazione

16.1 Il canone di locazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici è stabilito dall'art. 31 della l.r. 27/2009.

17 Controlli

17.1 L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel provvedimento di annullamento dell'assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi.

18 Trattamento dati personali

18.1 In attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), si rimanda allo schema di Informativa sul trattamento degli stessi, di seguito indicati: vedi informativa presente nell'allegato 3.

ALLEGATO 1
ALLOGGI DISPONIBILI

COMUNE DI CASTELSEPRIO:

- N° 1 alloggio situato in via N. Sauro, n. 24
- N° 1 alloggio situato in via N. Sauro, n. 24
- N° 1 alloggio situato in via N. Sauro, n. 24

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE:

- N° 1 alloggio situato in via Molina, n. 4

COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE:

- N° 1 alloggio situato in Piazza S. Maria, n. 1
- N° 1 alloggio situato in Piazza S. Maria, n. 1

ALER VARESE
- N° 1 alloggio situato in via Virgilio, n. 12 a Venegono Inferiore
- N° 1 alloggio situato in via S. Rocco, n. 23 a Venegono Superiore
- N° 1 alloggio situato in via Gramsci, n. 1 a Castiglione Olona
- N° 1 alloggio situato in via Petrarca n.28 a Tradate

ALLOGGI IN CARENZA MANUTENTIVA

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE:

- N° 1 alloggio situato in via Molina, n. 4

ALLEGATO 2

SPORTELLI DI SUPPORTO AMBITO TERRITORIALE DI TRADATE

N.B. Ogni cittadino dovrà rivolgersi esclusivamente allo sportello del proprio Comune di Residenza

- COMUNE DI CASTELSEPRIO – rivolgersi all'ufficio servizi sociali via S. Giuseppe, n. 114 – solo su appuntamento il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 telefonando al numero: 0331.820501.

- COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA – rivolgersi all'ufficio servizi sociali via Cardinal Branda, n. 8 – solo su appuntamento il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 telefonando al numero: 0331.824801 int. 4.

- COMUNE DI GORNATE OLONA - rivolgersi all'ufficio servizi sociali Piazza Parrocchetti, n. 1 – solo su appuntamento il martedì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 telefonando al numero: 0331.863831.

- COMUNE DI LONATE CEPPINO - rivolgersi all'ufficio servizi sociali Piazza Diaz, n. 12 – solo su appuntamento il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 telefonando al numero: 0331.841288 int. 3.

- COMUNE DI TRADATE - rivolgersi all'ufficio servizi sociali Piazza Mazzini, n. 6 – solo su appuntamento il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00 telefonando al numero: 0331.826836.

- COMUNE DI VEDANO OLONA - rivolgersi all'ufficio servizi sociali Piazza S. Rocco, n. 9 – solo su appuntamento il lunedì dalle ore 15.45 alle ore 17.45 telefonando al numero: 0332.867760.

- COMUNE DI VENEGONO INFERIORE - rivolgersi all'ufficio servizi sociali Via Mauceri, n. 5 – solo su appuntamento il lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00 telefonando al numero: 0331.856030.

- COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE - rivolgersi all'ufficio servizi sociali Piazza Mauceri, n. 12 – solo su appuntamento il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 telefonando al numero: 0331.828446.

- ALER VARESE – VIA Monte Rosa, n. 19/21 Varese – nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – nr. 1 postazione.

ALLEGATO 3

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 E DELL' ART. 13 DEL GDPR REGOLAMENTOUE 2016/679 - IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI -

La informiamo che ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 i suoi dati personali e quelli relativi agli altri soggetti, trattati dal Comune di Tradate, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza a tutela della Sua riservatezza e nel rispetto dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, e 13 del Codice Privacy, pertanto La informiamo:

Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Tradate in persona del suo legale rapp.te pro-tempore dom.to per la carica presso la Casa Comunale, che ha nominato come Responsabile al trattamento dei dati per il servizio in oggetto la Dott.ssa Maria Antonietta Luciani. Il Titolare del trattamento ha nominato come responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Comune di Tradate, l'Avv. Michele Gorga i cui dati di contatto sono stati pubblicati sul sito del Comune.

Finalità del trattamento dei dati

I dati da Lei forniti verranno utilizzati per tutto quanto connesso all'asilo nido e per altre eventuali finalità collegate all'ufficio servizi sociali ed il trattamento sarà finalizzato esclusivamente alla detta finalità. I dati potranno, pertanto, essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento

Il conferimento dei dati e obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilita di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati siano necessari all'esecuzione dello stesso rapporto/servizio richiesto. I Suoi dati, per obblighi di legge o esclusive ragioni funzionali nell'ambito del monitoraggio del piano dei servizi sociali, potranno essere comunicati all'ufficio di piano, all'A.S.L., alla Provincia ed alla Regione. Si informa che il trattamento riguarderà anche alcuni dei dati personali rientranti nel novero dei "dati sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lettera c) della legge, vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche odi altro genere, le opinioni politiche,

l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del servizio/provvidenza la mancata comunicazione potrebbe comportare la sospensione/revoca del servizio in relazione alla necessità dei dati.

Conservazione dei dati

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del servizio e, successivamente, per il tempo previsto per obbligo di legge di conservazione per finalità previdenziali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.

Profilazione e Diffusione dei dati

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);

richiedere ed ottenere i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;

revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

Potrà proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 196/2003 quale interessato potrà esercitare in ogni momento nei confronti del titolare anche i seguenti diritti:

ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali anche se non ancora registrati;

ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, nonché della modalita del trattamento;

ottenere l'indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici;

ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati;

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non e necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

ottenere l'attestazione che l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanta riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;

opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario.

Il responsabile del trattamento

Per accettazione l'interessato

_____

Tradate, il

CRITERI RELATIVI ALL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO SOCIALE

REGIONALE ex circolare 4

ANNO 2019

SUDDIVISIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019

	ANNO 2016	**ANNO 2017**	**ANNO 2018**	**ANNO 2019**
area minori	€ 221.548,59 89%	€221.904,59 89%	€ 231.930,18 90%	€ 246.923,03 90%
area disabili	Direttamente a carico dei Comuni, dal Fondo Non Autosufficienza e Reddito di Autonomia	Direttamente a carico dei Comuni, dal Fondo Non Autosufficienza e Reddito di Autonomia	Direttamente a carico dei Comuni, dal Fondo Non Autosufficienza e Reddito di Autonomia	Direttamente a carico dei Comuni, dal Fondo Non Autosufficienza e Reddito di Autonomia
area anziani	€ 24.893,10 10%	€ 24.933,10 10%	€ 25.770,02 10%	€ 27.435,90 10%
TOTALE AREE	***€246.441,69***	***€246.837,69***	***€ 257.700,20***	***€ 274.358,93***
istruttoria	€2.489,31 1%	€2.493,31 1%	0,00	0,00
TOTALE FSR	**€248.931,00 100%**	**€249.331,00 100%**	**€257.700,20 100%**	**€274.358,93 100%**

SERVIZI PER MINORI

Servizio	Quota 2016	Quota 2017	Quota 2018	Quota 2019
Asilo nidi pubblici	€ 106.343,32 (48%)	€ 106.514,20 (48%)	€ 118.284,39 (51%)	€ 125.930,75 (51%)
CAG	€ 19.939,38 (9%)	€ 19.971,41 (9%)	€ 20.873,72 (9%)	€ 22.223,07 (9%)
Affidi e comunità	€ 84.188,46 (38%)	€ 84.323,75 (38%)	€ 88.133,47 (38%)	€ 93.830,75 (38)
Comunità per minori	€ 11.077,43 (5%)	€ 11.095,23 (5%)	€ 4.638,60 (2%)	€ 4.938,46 (2%)
Totale	**€ 221.548,59**	**€ 221.904,59**	**€ 231.930,18**	**€ 246.923,03**

SERVIZI PER ANZIANI

Servizio	Quota 2016	Quota 2017	Quota 2018	Quota 2019
SAD comunali	€ 24.893,10	€ 24.933,10	€ 25.770,00	€ 27.435,90

CRITERI PER ACCEDERE AL FINANZIAMENTO E MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

AREA MINORI

Il distretto di Tradate come negli anni passati intende sostenere i servizi che sono di supporto alle famiglie e che permettono di sostenere i minori in difficoltà all'interno del proprio contesto di vita.

TIPOLOGIA SERVIZIO/INTERVENTO	**ASILO NIDO E MICRO NIDI PUBBLICI** (compresi i servizi dati in concessione da un ente pubblico o convenzionati con un ente pubblico) fondo a disposizione € 125.930,75
CRITERI DI FINANZIAMENTO	Il finanziamento viene erogato per **sostenere i costi di gestione** dei posti esistenti negli asili nido e micro nidi pubblici (compresi i servizi dati in concessione da un ente pubblico e quelli convenzionati con enti pubblici) Si interviene a **sostegno dell'inserimento di bambini disabili** con il riconoscimento di un contributo finalizzato a coprire i costi aggiuntivi sostenuti dalla struttura. Il contributo viene erogato unicamente agli enti che non hanno aumentato le rette di frequenza nell'anno 2019
MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO	Viene riconosciuto € 250,00 per bambino disabile per ogni mese di effettiva frequenza nell'anno 2018. La parte rimanente del fondo viene calcolata suddividendo il fondo tra i richiedenti sulla base delle spese correnti che rimangono a carico degli enti nell'anno 2018 (differenza tra spese ed entrate)

TIPOLOGIA SERVIZIO/INTERVENTO	**CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE pubblici o in convenzione con un ente pubblico** fondo a disposizione € 22.223,07
CRITERI DI FINANZIAMENTO	I CAG concorrono, in collaborazione con i servizi sociali, a garantire il **mantenimento al domicilio e sul territorio di ragazzi che si trovano in condizione di disagio** rispondendo in pieno agli obiettivi del piano di zona. Si interviene a **sostegno dell'inserimento di bambini e ragazzi disabili** con il riconoscimento di un contributo finalizzato a coprire i costi aggiuntivi sostenuti dalla struttura Vengono finanziati i CAG che hanno in essere convenzioni o protocolli di intesa con uno dei comuni dell'ambito distrettuale
MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO	Viene riconosciuto **€** 100,00 per bambino disabile per ogni mese di effettiva frequenza nell'anno 2018. La parte restante del contributo viene calcolata suddividendo il fondo tra i richiedenti sulla base delle spese correnti che rimangono a carico degli enti gestori nell'anno 2018 (differenza tra spese ed entrate). Il contributo viene erogato unicamente agli enti che non hanno aumentato le rette di frequenza nell'anno 2019

TIPOLOGIA SERVIZIO/INTERVENTO	**AFFIDI DI MINORI A FAMIGLIE E COMUNITA'** fondo a disposizione € 93.830,75
CRITERI DI FINANZIAMENTO	Si **sostengono gli affidi di minori** avvenuti nel 2018 e si supportano gli enti locali nel sostenere i costi per inserimenti in comunità di minori
MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO	Il contributo viene calcolato suddividendo il fondo tra i comuni richiedenti sulla base delle spese sostenute nell'anno 2018. Dai costi viene detratto l'importo del contributo ricevuto dai comuni da parte del fondo minori in istituto dell'ufficio di piano.

TIPOLOGIA SERVIZIO/INTERVENTO	**COMUNITA' PER MINORI** fondo a disposizione € 4.938,46
CRITERI DI FINANZIAMENTO	Si finanziano **le comunità per minori** presenti nell'Ambito Territoriale del Distretto di Tradate.
MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO	Il contributo viene calcolato suddividendo il fondo tra i richiedenti sulla base delle spese correnti che rimangono a carico degli enti gestori nell'anno 2018 (differenza tra spese ed entrate). Il contributo viene erogato unicamente agli enti che non hanno aumentato le rette di frequenza nell'anno 2019

Nel caso in cui nessuna struttura presenti domanda il fondo messo a disposizione per i servizi residenziali viene sommato a quello previsto per gli inserimenti di minori in affido

AREA ANZIANI

In linea con la programmazione del piano di zona di sostiene il consolidamento degli interventi di assistenza al domicilio per le persone anziane.

TIPOLOGIA SERVIZIO/INTERVENTO	**SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE** Fondo a disposizione € 27.435,90
CRITERI DI FINANZIAMENTO	Si sostegno gli interventi che permettono la permanenza della persona anziana al proprio domicilio.
MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO	Il fondo viene suddiviso tra gli enti richiedenti sulla base dei costi che rimangono a carico degli stessi enti gestori nell'anno 2018 (differenza tra spese ed entrate).

BANDO A SPORTELLO PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE – ANNO 2019

Budget a disposizione
€ 12.699,00 residuo 2017
€ 16.093,00 residuo 2018
€ 30.739,00 di cui € 3.073,90 per la gestione, anno 2019

Art. 1 - Oggetto del bando

Il presente bando disciplina, ai sensi della DGR regionale n. 2065 del 31/07/19, iniziative a sostegno delle famiglie con morosità incolpevole ridotta ed iniziative a sostegno delle famiglie che hanno alloggio di proprietà "all'asta", a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate del mutuo.

Tale intervento non intende configurarsi solo come contributo economico, ma promuovere il senso di responsabilizzazione sociale tra i cittadini. Pertanto si prevede la sottoscrizione di un Accordo firmato con il Comune di residenza in cui si definiscono i termini dell'intervento comunale che diventerà la condizione indispensabile per l'erogazione del contributo stesso.

Art. 2 – Misure attivate

L'Ufficio di Piano di Tradate ha previsto l'attivazione delle seguenti misure:

- MISURA 1: reperire nuovi alloggi da destinare alle emergenze abitative
- MISURA 2: sostenere le famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1 c. 6
- MISURA 3: sostenere temporaneamente nuclei familiari che hanno l'alloggio di proprietà "all'asta", a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate del mutuo.
- MISURA 4: sostenere nuclei familiari di pensionati anziani

2.1 Misura 1

A. Attività previste:
affitto diretto e/o intermediato di alloggi temporanei da parte di un soggetto individuato dal piano di zona, per gli inquilini residenti in Lombardia, sfrattati o in emergenza abitativa, in attesa di una soluzione abitativa stabile.

E' possibile sostenere le spese per il mantenimento degli alloggi e per programmi di accompagnamento dei soggetti inseriti in tali alloggi.

Il nucleo che occupa l'alloggio temporaneamente è tenuto a compartecipare alle spese.

Possono beneficiare di tale misura le famiglie con almeno un componente residente in Lombardia da almeno 5 anni e se stranieri in possesso di un titolo di soggiorno valido in Italia.

Vengono destinati per tale misura € 26.000,00

2.2 – Misura 2

A) Requisiti necessari:
A1. Residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
A2. Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
A3. Non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
A4. ISEE massimo fino a € 15.000,00

A5. Morosità incolpevole accertata in fase iniziale fino ad un massimo di 6 mensilità. Non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali.
A6. Sono esclusi i soggetti titolari di contratto di affitto con patto di futura vendita o i soggetti assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica con canone sociale.

B) Entità del beneficio previsto:
L'intervento consiste in un contributo fino ad € 1.500,00 ad alloggio/contratto. Tale contributo potrà raggiungere la cifra massima di € 2.500,00 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il canone in "concordato" o a rinegoziare a canone più basso.

C) Condizione per l'erogazione:
Il richiedente dovrà sottoscrivere, unitamente al proprietario e all'assistente sociale del Comune, un Accordo con il quale si impegna a cercare un lavoro attraverso l'attivazione di politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare l'eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo.

2.3 – Misura 3

A) Requisiti necessari:
A1. Residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
A2. ISEE massimo fino a € 26.000,00
A3. Avere un alloggio di proprietà "all'asta" a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate del mutuo
A4. Dichiarazione di incolpevolezza rispetto al mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali

B) Entità del beneficio previsto:
L'intervento consiste in un contributo di € 4.000,00 volto a coprire le spese per la caparra e le prime mensilità del canone d'affitto.

C) Condizione per l'erogazione:
Il richiedente dovrà sottoscrivere, unitamente all'assistente sociale del Comune, un Accordo in cui si definiscono i termini dell'intervento comunale (importo del contributo, modalità di erogazione …).

2.4 – Misura 4

Riservata a nuclei familiari il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro/di vecchiaia/di anzianità in condizione di vulnerabilità (la spesa per la locazione con continuità risulta essere un onere eccessivo). Non devono essere in condizione di morosità

A) Requisiti necessari:
A1. Residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
A2. ISEE massimo fino a € 15.000,00
A3.non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione
A.4 non essere proprietari di alloggi adeguato in Regione Lombardia
A5 Sono esclusi i soggetti titolari di contratto di affitto con patto di futura vendita

B) Entità del beneficio previsto:
L'intervento consiste in un contributo di massimo € 1.500,00 al proprietario, a scomputo dei canoni di locazione futuri.

C) Condizione per l'erogazione:
Il proprietario deve impegnarsi a non aumentare il canone per 12 mesi o a rinnovare il contratto alle stesse condizioni, se in scadenza.

Art. 3 - Riconoscimento del contributo e modalità di erogazione

Le domande per partecipare al presente bando potranno essere presentate, dal momento della pubblicazione dello stesso, presso il servizio sociale del proprio comune di residenza, dove si provvederà alla verifica dei requisiti necessari ed alla successiva sottoscrizione dell'Accordo in cui si definiscono i termini dell'intervento comunale.

I contributi saranno riconosciuti fino a concorrenza dei fondi disponibili, in funzione della data di protocollo delle domande e, a parità di protocollo, si terrà conto dell'ISEE più basso.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere compilate secondo il fac simile che sarà pubblicato sul sito dei comuni dell'ambito distrettuale, e su quello dell'ufficio di piano: www.ufficiodipiano-tradate.it e che è a disposizione presso le assistenti sociali dei comuni.

La domanda deve essere presentata dal richiedente all'assistente sociale del proprio comune di residenza.

Art. 5 - Controlli

Il comune di residenza del richiedente verificherà l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente prima dell'erogazione del contributo e potrà escludere dal beneficio economico coloro che risulteranno, in seguito alle verifiche compiute, non in possesso dei requisiti necessari.
Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., in sede istruttoria, il comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezione e ordinare esibizioni documentali.
Nel caso sia accertata l'erogazione di somme indebite, il comune provvede alla revoca del beneficio e alle azioni di recupero di dette somme.

Art.6 - Privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla valutazione della domanda di contributo economico.

Il titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il personale dell'ufficio di piano di Tradate. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dei servizi sociali e dell'ufficio di piano: Maria Antonietta Luciani